

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1901
Data di Arrivo		Data di Partenza	22/04/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5C	23	2013	AS	sb

<i>Oggetto</i>	Società professionali ai sensi dell'art. 10 della L. 183/2011 e del relativo regolamento attuativo di cui al DM 34/2011: prime indicazioni.
----------------	---

Sulla G.U. 81 del 6 aprile 2013 è stato pubblicato il DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tali disposizioni si applicano alle Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico denominate "Società tra professionisti" o "Società professionali". La costituzione di tali Società è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha permesso pure il mantenimento delle associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Il regolamento detta disposizioni sia in merito all'iscrizione delle Società che esercitano attività professionali all'Albo professionale sia al loro regime disciplinare.

Per quanto attiene l'iscrizione all'albo, l'art 8 del suddetto regolamento ne definisce l'obbligo. La Società si iscrive in una **sezione speciale dell'Albo** tenuto presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti. La Società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Pur tuttavia laddove ove non sia connotata la prevalenza di un'attività professionale rispetto ad un'altra resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione agli albi di appartenenza dei soci.

Il procedimento di iscrizione è normato dall'art. 9. I documenti necessari sono i seguenti:

- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (sostituibile da dichiarazione autenticata del socio professionista amministratore);
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

Il Consiglio dell'Ordine iscrive la Società professionale nella sezione speciale dell'Albo che deve contenere per ciascuna società:

- a) ragione o denominazione sociale,
- b) oggetto professionale unico o prevalente,
- c) sede legale,
- d) nominativo del legale rappresentante,
- e) nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Le variazioni ai dati pubblicati nell'albo devono essere comunicate al Consiglio dell'Ordine che qualora riscontri che le variazioni intervenute facciano venir meno i requisiti di iscrizione, nel rispetto del principio del contraddittorio e senza che la Società abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di tre mesi procede alla sua cancellazione dall'Albo.

Il regime disciplinare dell'Ordine viene esteso anche alla Società. Infatti ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o Collegio al quale è iscritto, anche la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della Società, è ricollegabile a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della Società.

Il regolamento entra in vigore il 22 aprile 2013 per cui da tale data sarà possibile iscrivere le Società che lo richiedessero agli Albi.

Resta inteso che le Società analogamente ai singoli iscritti sono tenute al pagamento sia della tassa di iscrizione sia della tassa di concessione governativa.

Con successiva circolare procederemo a formulare le relative disposizioni attuative (anagrafica dell'albo, contributo annuale, modalità operative, ecc..).

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

Distinti saluti

F.to Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Allegati:

- 1) DECRETO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dell'8 febbraio 2013, n. 34
- 2) Art. 10 della Legge 183 del 2011